



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 84

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Valdegamberi, Bisaglia, Cestari, Ciambetti, Sandonà, Finco, Sponda, Scatto, Barbisan, Pan, Favero, Puppato, Villanova, Boron, Michieletto e Vianello *

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 luglio 2021.

* Con nota del 4 agosto 2021, prot. 12627 i consiglieri Boron, Michieletto e Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

La Regione del Veneto è caratterizzata dalla presenza di diverse lingue minoritarie dovute alla sua posizione geografica. Oltre all'italiano, sono ufficialmente riconosciute il ladino, il cimbro ed il friulano. A queste sino al 2017 si aggiungeva la lingua germanofona parlata nel sappadino, territorio successivamente passato al Friuli Venezia Giulia. Oltre alla tutela di queste comunità, la Regione del Veneto prevede la possibilità di finanziamenti per la valorizzazione di associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali altre comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto.

A livello nazionale, con la Legge quadro n. 482/1999 in attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), si riconoscono dodici comunità linguistiche storiche. Le lingue minoritarie riconosciute dalla stessa legge nazionale non godono comunque della stessa considerazione: la minoranza francese della Val d'Aosta, quella tedesca della provincia di Bolzano e quella slovena del Friuli Venezia Giulia, godono di benefici derivanti dagli accordi/trattati internazionali sottoscritti dall'Italia con alcuni stati confinanti preesistenti alla approvazione della legge n. 482.

La legge quadro 482/99, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia; sia prima che dopo la legge 482/99 con apposite leggi regionali è stata infatti prevista la "valorizzazione" dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni in attuazione all'art. 9 della Costituzione.

La Regione del Veneto, in attuazione dei principi dell'art. 2 dello Statuto Regionale, riconosce le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto prevedendo i finanziamenti a sostegno del recupero, della conservazione e per lo sviluppo della cultura e della lingua proposte dalle associazioni e dai comitati che rappresentano le comunità di minoranza riconosciuta.

Le iniziative previste dalla proposta di legge in esame possono riguardare:

- la difesa, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;*
- la ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, i corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;*
- la creazione e la valorizzazione di musei locali o di istituti culturali;*
- l'organizzazione di manifestazioni per far conoscere e dare valore ad usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità;*
- l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente nelle varie classi di età, sostenendo corsi e iniziative didattiche e formative;*
- l'affermazione dei principi di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali a tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei;*

- il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici della Regione.

Nel dettaglio la proposta di legge che consiste in otto articoli prevede in sintesi:

- all'articolo 1 le finalità della proposta di legge in esame;
- all'articolo 2 le iniziative oggetto di finanziamento e gli organismi rappresentativi delle Associazioni culturali dei parlanti la lingua minoritaria aventi diritto;
- all'articolo 3 le modalità di attuazione della presente proposta di legge;
- all'articolo 4 la valutazione da parte del Consiglio regionale delle iniziative svolte;
- all'articolo 5 l'acquisizione da parte della Regione del patrimonio bibliografico – culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomites di Borca di Cadore;
- all'articolo 6 la norma finanziaria;
- all'articolo 7 la norma transitoria;
- all'articolo 8 l'abrogazione della legge regionale 73/1994 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.

PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 – Finalità.

1. In coerenza con l'art. 6 della Costituzione italiana e con quanto disposto dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881 “Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966” e dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, nonché in attuazione dei principi dell'articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto un segno di vitalità per la società veneta e uno stimolo al suo arricchimento culturale, riconoscendo nei diritti linguistici e culturali parte integrante nella promozione del sistema dei diritti umani.

2. A tale scopo, la Regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli Enti locali presenti nel territorio, riconosce il diritto all'uso delle lingue minoritarie nelle sedi istituzionali, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlano le lingue di minoranza e, in generale, le iniziative tese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica, riconoscendo in essa un contributo importante ad una società regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie peculiarità.

Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi agli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;
- d) il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli Enti locali.
- e) l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;
- f) lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- g) la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università della Regione, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;

- h) l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- i) i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;
- j) l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, nonché la relativa applicazione;
- k) la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, inclusi i comuni con i quali condivide legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
- l) il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre Regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- m) le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

Art. 3 - Modalità di attuazione.

1. Nel rispetto delle competenze statali, la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 tramite:

- a) la realizzazione delle iniziative esplicitate all'articolo 2, sia direttamente, che attraverso la concessione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni ed Organismi culturali senza scopo di lucro;
- b) la concessione di contributi agli Organismi rappresentativi delle Associazioni culturali rappresentative dei parlanti lingua minoritaria nelle modalità stabilite dal successivo c. 3.

2. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" viene riconosciuta alla Provincia di Belluno la funzione di coordinamento dei progetti culturali in materia di minoranze linguistiche pertinenti al territorio. A tale scopo la Provincia:

- a) coordina la raccolta e cura l'istruttoria dei progetti inerenti alla minoranza ladina;
- b) predispone annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, per la cui realizzazione può chiedere un contributo alla Regione.

3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ne approva il provvedimento di attuazione con i seguenti contenuti:

- a) la definizione delle modalità di accesso ai contributi da parte dei Soggetti beneficiari ed identificati ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché delle modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi;
- b) la definizione delle quote di riparto dei contributi per singole lingue di minoranza ai fini dell'applicazione del comma 1 lett. b) del presente articolo, individuate, per il venti per cento, sulla base del criterio del numero delle

associazioni che compongono i singoli Organismi rappresentativi, e per il restante ottanta per cento delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione consuntiva concernente le iniziative di cui all'articolo 3 promosse o sostenute nel precedente anno solare.

Art. 5 - Acquisizione del patrimonio bibliografico – culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il patrimonio bibliografico-culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge quantificati in Euro 50.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione M05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma P0502 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, con la contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 e per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione M05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma P0502 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 7 – Norma transitoria.

1. La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti dalla predetta legge regionale.

Art. 8 – Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento.....	3
Art. 3 - Modalità di attuazione.....	4
Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività.....	5
Art. 5 - Acquisizione del patrimonio bibliografico – culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.....	5
Art. 6 - Norma finanziaria.....	5
Art. 7 – Norma transitoria.....	5
Art. 8 – Abrogazione.	5